

**L' esame di abilitazione  
al commercio  
e/o riparazione di armi**

(art. 8 della legge 18.4.1975 n. 110)

**e al deposito e/o  
vendita di materie  
esplosivi**

(artt. 52 del T.U.L.P.S. e 102 del relativo Regolamento di esecuzione)

## **COMMERCIO DI ARMI COMUNI DA SPARO**

La licenza di vendita di armi comuni da sparo è rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 31 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) ed ha la validità di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovata ad ogni scadenza previa domanda del titolare.

Per ottenere la licenza, il richiedente deve possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dalla legge.

I requisiti soggettivi sono previsti dagli artt. 11, 12 e 43 T.U.L.P.S.

In base a queste disposizioni di legge, non può essere rilasciata la licenza di vendita di armi a chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi commessi con violenza contro le persone (es. lesioni, rissa, percosse), oppure per furto, rapina etc.

Inoltre non può ottenere la licenza chi abbia riportato condanna alla reclusione per violenza o resistenza all'Autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'Ordine Pubblico o per porto abusivo di armi.

Il Questore può altresì rifiutare la licenza anche a coloro che abbiano riportato condanne per delitti diversi da quelli sopra indicati o a chi non possiede il requisito della buona condotta o non dà affidamento di non abusare dell'autorizzazione.

L'art. 12 T.U.L.P.S. prevede, infine, che non possano essere rilasciate licenze di polizia a coloro che non provvedono alla istruzione obbligatoria dei figli minori.

Vengono, infine valutati i casi in cui il richiedente, pur essendo incensurato, abbia legami di parentela o frequentazione con persone pregiudicate o comunque ritenute capaci di abusare delle armi.

Il richiedente deve, altresì possedere il requisito oggettivo della idoneità tecnica al commercio e/o riparazione di armi comuni da sparo.

Tale idoneità viene riconosciuta, ai sensi dell'art. 8 della legge 18.4.1975 n. 110, mediante esame tecnico davanti alla Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze esplosivi.

### LOCALE DI ARMERIA

Le vetrine di esposizione esterne devono essere munite di vetri antisfondamento, mentre per le vetrine interne è consentito, in alternativa, il vetro retinato.

Nel locale dovrà essere installato un efficiente sistema di allarme antifurto.

Le finestre che danno all'esterno del locale dovranno essere munite di inferriata resistente, saldamente ancorata ai muri.

Le saracinesche dovranno essere dotate di almeno due chiusure.

Le porte esterne dovranno essere munite di vetri antisfondamento con apertura automatica dall'interno.

Le armi lunghe con canna ad anima liscia ed armi ad aria compressa possono essere esposte in vetrine esterne purché munite di vetri antisfondamento.

L'esposizione di dette armi è consentita in vetrine interne munite di vetri antisfondamento o retinato oppure, in alternativa, mediante la messa in opera di una catena d'acciaio cementato al manganese, con maglie di spessore non inferiore a mm. 5, oppure di un tondino di acciaio dello stesso tipo, di spessore non inferiore a mm. 10. Catena o tondino dovranno essere passanti attraverso il ponticello del grilletto ed ancorati saldamente con l'apertura assicurata con lucchetto.

E' vietata l'esposizione esterna di armi corte.

Esse dovranno essere custodite in armadi metallici, prive di una parte essenziale che dovrà essere custodita a parte, ad eccezione di un

esemplare per ogni modello che potrà essere custodito integro in vetrine interne, munite di vetri antisfondamento.

Per l'allestimento del locale di armeria non è obbligatorio avere una camera blindata per la custodia delle armi. Può bastare anche solo una cassaforte. E', tuttavia, consigliabile allestire una camera blindata (se il locale lo permette) per motivi di maggiore sicurezza e per ottenere un quantitativo maggiore di armi in vendita. Quantitativo che viene valutato dal Funzionario di Polizia della Questura competente, previo sopralluogo al locale.

#### TITOLI ABILITATIVI ALL'ACQUISTO DI ARMI

Le armi possono essere vendute esclusivamente a coloro che siano in possesso di licenza di porto di pistola per difesa personale o di porto di fucile per uso caccia, di porto di fucile per uso tiro a volo o di nulla osta all'acquisto di armi e munizioni. Vedi artt. 35 e 42 del Testo Unico Leggi P.S.

Unica eccezione è prevista dall'art. 73 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P..S. per determinate categorie di soggetti, ovvero Prefetti, Vice Prefetti, gli Ufficiali di P.S. (cioè i Funzionari di Polizia e gli Ufficiali dei Carabinieri), i Giudici ed i magistrati addetti al pubblico Ministero. L'art. 7 della legge 21.2.1990 n. 36 ha ampliato le categorie ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.

Il porto di pistola è rilasciato dal Prefetto, mentre il porto di fucile (da caccia o tiro a volo) ed il nulla osta sono rilasciati dal Questore o dal Dirigente del Commissariato di P.S. se delegato dal Questore.

Il porto di pistola per difesa personale (Fig. n. 1) si rinnova ogni anno previa istanza motivata diretta al Prefetto.

Il porto di fucile uso caccia (Fig. n. 2) vale sei anni.

Durante questo periodo la validità annuale del titolo è tuttavia subordinata al pagamento della tassa sulle concessioni governative annuale, senza la quale il titolo perde la validità e non può essere utilizzato.

Trascorsi sei anni dalla data del rilascio, il titolo deve essere rinnovato mediante domanda diretta al Questore.

Il porto di fucile uso tiro a volo (Fig. n. 3) vale sei anni e non è soggetto, attualmente, ad alcuna tassa.

Il Nulla Osta (Fig. n. 4) vale un mese dalla data del rilascio.

Le licenze di porto d'armi sono costituite da un libretto con fotografia di identificazione e da una licenza, detta comunemente cedola (Figg. n. 5, 6 e 7).

Per il porto di pistola il libretto vale 5 anni mentre la licenza (cedola) 1 anno. Per le licenze di porto di fucile valgono 6 anni sia il libretto che la licenza.

Il Nulla Osta è costituito da un modulo ministeriale senza foto e con l'indicazione dei dati anagrafici del titolare e del tipo di arma e quantitativo di munizionamento che è autorizzato ad acquistare.

Quest'ultimo consente l'acquisto del tipo di arma in esso specificata ed il trasporto della stessa al domicilio dell'acquirente.

#### OPERAZIONI DA PARTE DELL'ARMIERE

Quando l'armiere vende un'arma, deve, in primo luogo, chiedere all'acquirente l'esibizione del porto d'armi o nulla osta e deve verificare (attraverso la foto) che appartenga alla persona interessata.

Poi deve verificare che il porto d'armi o nulla osta sia valido. Una volta scelta l'arma, deve procedere alla registrazione del nominativo dell'acquirente sull'apposito registro (vidimato dalla Questura) e ad indicare gli estremi anagrafici e del titolo di polizia (porto d'armi o nulla osta) posseduto, oltrechè, ovviamente dei dati identificativi dell'arma

venduta, ovvero marca, modello, calibro, matricola e numero di catalogo (se previsto).

Non si possono assolutamente vendere armi a persone che non esibiscano porto d'armi o nulla osta, pena severe sanzioni penali e la revoca della licenza.

Al titolare dell'armeria è fatto obbligo di tenere il registro di cui all'art. 35 T.U.L.P.S. e di esibirlo ad ogni richiesta degli Ufficiali e Agenti della Forza Pubblica, nonché di inviare periodicamente alla Questura, anche tramite il Commissariato di P.S. o Stazione CC più vicino, l'estratto delle operazioni giornaliere oltre ai moduli di rilevazione armi.

Questi ultimi sono dei moduli, nei quali vengono indicati gli estremi dell'acquirente, del titolo di polizia posseduto e dell'arma ceduta.

Vengono redatti in triplice copia: una viene consegnata al cliente per la successiva denuncia dell'arma alla Questura o Commissariato o Stazione CC ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S., la seconda viene consegnata all'ufficio di polizia e la terza viene trattenuta agli atti dell'armeria.

## **RIPARAZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO**

La licenza per esercitare l'attività di riparatore di armi è rilasciata dal Questore ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 della legge 110/75 e 31 T.U.L.P.S.

I requisiti soggettivi ed oggettivi che devono essere posseduti dai titolari della licenza di riparazione di armi sono gli stessi previsti per il commercio di armi.

Il titolare è obbligato a tenere un registro delle operazioni sulle armi nel quale vanno annotati gli estremi dei titolari delle armi portate in riparazione e gli elementi identificativi delle armi medesime.

In relazione alle caratteristiche costruttive del locale destinato all'officina di riparazione, nonché alle attrezzature in esso allestite, il Questore determina gli interventi tecnici che possono essere autorizzati, fino alla possibilità (in caso di officine opportunamente attrezzate) di procedere alla demilitarizzazione e disattivazione di armi.

I locali adibiti ad officina per la riparazione di armi comuni devono avere le stesse caratteristiche di sicurezza antifurto prescritte per le armerie.

## **COMMERCIO DI MATERIE ESPLODENTI**

La licenza di minuta vendita di materiale esplosivi (cartucce per fucile, proiettili per pistola, fuochi artificiali etc.) è rilasciata dal Prefetto ai sensi dell'art. 47 del T.U.L.P.S. e vale fino al 31 dicembre di ogni anno ed è soggetta a rinnovo annuale previa domanda del titolare.

Per ottenere la licenza, il richiedente deve possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dalla legge.

I requisiti soggettivi sono previsti dagli artt. 11, 12 e 52 T.U.L.P.S.

Il Prefetto può altresì rifiutare la licenza anche a coloro che abbiano riportato condanne per delitti diversi da quelli indicati negli artt. 11 e 52 o a chi non possiede il requisito della buona condotta o non dà affidamento di non abusare dell'autorizzazione.

Il richiedente deve, altresì possedere il requisito oggettivo della idoneità tecnica alla vendita di materiale esplosivo.

Tale idoneità, richiesta dall'art. 52 del T.U.L.P.S. viene riconosciuta, ai sensi dell'art. 102 del Regolamento di P.S. di norma mediante esame tecnico davanti alla Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze esplosivi.

L'art. 12 T.U.L.P.S. prevede, infine, che non possano essere rilasciate licenze di polizia a coloro che non provvedono alla istruzione obbligatoria dei figli minori.

Le materie esplodenti sono classificate in 5 categorie in base ai disposti dell'Allegato A al Regolamento di P.S.

Le 5 categorie possono sinteticamente ricondursi alle seguenti tipologie di materiale esplodente:

I categoria: polvere pirica di vario tipo;

II categoria: dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;

III categoria: detonanti;

IV categoria: artifici pirotecnici e prodotti affini negli effetti esplodenti;

V categoria: suddivisa nei gruppi A, B, C, D, E (a seguito della modifica introdotta dall'art. 19 del regolamento D.M. 19 settembre 2002 n. 272) riguarda le cartucce da caccia e per pistola, spolette, accenditori, micce a lenta combustione, fuochi pirotecnici di diversa tipologia, etc.;

Esistono, poi i manufatti "declassificati" ovvero artifici pirotecnici che non sono classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973 e che possono essere venduti senza licenza del Prefetto.

#### LOCALE DI RIVENDITA DI MATERIALE ESPLODENTE

Ai sensi del Cap. VI dell'Allegato B al regolamento di P.S. i locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili.

Non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e con ambienti che non abbiano attinenza con l'attività dell'esercizio, fatta eccezione per i locali di servizio.

Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili, scuole, case di cura, comunità religiose, alberghi, grandi magazzini, luoghi di culto, di pubblico spettacolo e simili.

Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico potranno essere tenuti, come mostra, manufatti della IV e V categoria inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri.

Le operazioni di inertizzazione dei manufatti devono essere compiute da soggetto legittimato alla fabbricazione dei manufatti stessi.

Si possono altresì esporre i manufatti "declassificati" ovvero non classificati tra i prodotti esplosivi ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973.

Il carico complessivo di prodotti esplosivi è fissato in funzione dei limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei locali) come di seguito specificato.

Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplosivi deve avere un'altezza non inferiore a m. 2,40, una superficie non inferiore a mq. 6 ed una cubatura non inferiore a mc. 18. Inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc. 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria, a mc. 1 per ogni chilogrammo netto di manufatti e IV e V categoria e a mc. 1 ogni 3.5 Kg. netti di polvere sotto forma di cartucce.

Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello nel quale sono custoditi i manufatti di IV categoria e di V categoria. Questi ultimi possono essere conservati assieme. Nel medesimo locale (o locali) possono altresì tenersi manufatti non classificati.

E' vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e V categoria.

I prodotti esplosivi devono essere collocati su scaffali metallici o di legno ignifugato, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre

m.2,10 chiusi eventualmente solo ai lati ed ancorati in modo da garantirne la stabilità.

Se gli scaffali sono metallici devono essere collegati a dispersori di terra (messa a terra).

I prodotti esplosivi possono altresì essere conservati su pallets: tra pallets e scaffali deve restare una luce libera non inferiore a m. 1,20. In relazione alle dimensioni del locale è ammessa la presenza di un massimo di 5 pallets. Oltre tale limite i pallets devono essere realizzati con materiale ignifugo o reso tale.

Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di chiusura di sicurezza.

La verifica della rispondenza del locale (o dei locali) alla normativa prescritta dal Cap. VI Regolamento P.S. è effettuata dalla Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze esplosive prevista dall'art. 49 T.U.L.P.S.

Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati polveri di I categoria, Cartucce di V categoria gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri, manufatti non classificati tra i prodotti esplosivi ai sensi del D.M. 4.4.1973.

Negli esercizi isolati si può concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplosivi della I, IV e V categoria in quantitativi elevabili fino al triplo, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati ed i relativi rapporti di intasamento.

I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in cui sono tenuti prodotti esplosivi devono essere di mattoni pieni ad almeno due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente (deve, in ogni caso avere una resistenza REI 120 ovvero resistere almeno 120 minuti al fuoco), con pareti interne intonacate.

Sono ammesse anche strutture non murarie di resistenza equivalente REI 120.

I solai di copertura e di calpestio devono essere in cemento armato con soletta di spessore non inferiore a cm. 7 o realizzati con altra struttura di resistenza equivalente, con caratteristiche REI 120.

Tale prescrizione non si applica nel caso in cui la soletta di calpestio sia posta a diretto contatto col terreno sottostante il fabbricato.

I serramenti possono essere di metallo o di legno; in questo ultimo caso devono essere trattati con prodotti vernicianti ignifughi in modo da renderli resistenti al fuoco REI 120. Qualora muniti di vetri, questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno in caso di esplosione dall'interno.

Il locale (o locali) in cui sono posti i manufatti di IV e V categoria deve essere separato dagli altri mediante porta tagliafuoco con apertura verso l'esterno con caratteristiche REI 120.

Il bancone di vendita deve essere collocato in modo da situarsi davanti alle scaffalature dove vengono collocate le cartucce e deve essere munito di un prolungamento fino al muro, mediante chiusura a sportello o ribaltina, in modo da creare una netta separazione tra le scaffalature (ed eventualmente tra l'accesso al deposito fuochi artificiali) ed il pubblico.

In sostanza, il cliente non deve essere messo in grado di accedere direttamente al materiale esplodente posto in vendita.

Le operazioni di prelievo di tali materiali devono essere fatte esclusivamente dal titolare della licenza che, una volta sistemato dietro il bancone, chiude la porta o la ribaltina e resta isolato dal pubblico.

L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1.3.1968 n. 186.

La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui alla legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. N. 447/1991).

L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con generatori di calore collocati in ambiente isolato dai locali dell'esercizio.

Non sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi a focolare diretto.

La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio deve risultare dal certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

In ogni caso, all'ingresso del locale deposito in cui sono custoditi manufatti della IV e V categoria dovranno essere installati non meno di due estintori portatili di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore a 21A 89BC.

I quantitativi massimi di materiale esplosivo suddivisi per le singole tipologie vengono determinati, in relazione alle caratteristiche strutturali e dimensioni del locale, dalla Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze esplosive.

I quantitativi massimi (qualora la cubatura del locale lo consenta) possono essere così sintetizzati:

- fino a complessivi Kg. 25 netti di polvere da lancio e/o da mina della I categoria;

- fino a 50 Kg. netti di polvere da lancio della I categoria sotto forma di cartucce per armi comuni da sparo. Ai fini del computo del quantitativo di cartucce, 1 Kg. di polvere è considerato pari a 560 cartucce da caccia; a n. 4.000 proiettili per arma corta; a n. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga; a n. 25.000 cartucce per armi flobert; a n. 12.000 cartucce da salve.

- fino a Kg. 20 netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria;

- fino a Kg. 20 netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria - gruppo C.

## TITOLI ABILITATIVI ALL'ACQUISTO DI MATERIALE ESPLODENTE

I prodotti esplosivi (cartucce, proiettili e fuochi artificiali) possono essere vendute esclusivamente a coloro che siano in possesso di licenza di porto di pistola per difesa personale o di porto di fucile per uso caccia, di porto di fucile per uso tiro a volo o di nulla osta all'acquisto di armi e munizioni.

Vedi artt. 35, 42 e 55 del Testo Unico Leggi P.S.

Unica eccezione è prevista dall'art. 73 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P..S. per determinate categorie di soggetti, ovvero Prefetti, Vice Prefetti, gli Ufficiali di P.S. (cioè i Funzionari di Polizia e gli Ufficiali dei Carabinieri), i Giudici ed i magistrati addetti al pubblico Ministero. L'art. 7 della legge 21.2.1990 n. 36 ha ampliato le categorie ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.

L'art. 55 del Testo Unico delle Leggi di P.S., tuttavia, nella nuova formulazione introdotta dall'art. 9 della legge 25.1.2006 n. 29, prevede l'obbligo della titolarità del porto d'armi (di qualsiasi genere) o del nulla osta, per l'acquisto delle materie esplosive di I, II, III, IV e V categoria, gruppo A e gruppo B.

Le sole materie esplosive della V categoria gruppo C, per le quali non è obbligatorio un titolo di polizia, possono essere acquistate dai privati che esibiscano un documento di identità in corso di validità dal quale si rilevi la maggiore età, che è l'unico requisito da possedere.

Il porto di pistola è rilasciato dal Prefetto, mentre il porto di fucile (da caccia o tiro a volo) ed il nulla osta sono rilasciati dal Questore o dal Dirigente del Commissariato di P.S. se delegato dal Questore.

Il porto di pistola per difesa personale si rinnova ogni anno previa istanza motivata diretta al Prefetto.

Il porto di fucile uso caccia, rilasciato dal Questore o dal Commissariato di P.S., vale sei anni. Durante questo periodo la validità annuale del titolo è tuttavia subordinata al pagamento della tassa sulle concessioni governative annuale, senza la quale il titolo perde la validità e non può essere utilizzato. Trascorsi sei anni dalla data del rilascio, il titolo deve essere rinnovato mediante domanda diretta al Questore.

Il porto di fucile uso tiro a volo, rilasciato dal Questore o dal Commissariato di P.S. vale sei anni e non è soggetto, attualmente, a nessuna tassa.

Il Nulla Osta, rilasciato dal Questore o dal Commissariato di P.S. vale un mese dalla data del rilascio.

Le licenze di porto d'armi sono costituite da un libretto con fotografia di identificazione e da una licenza (detta cedola).

Per il porto di pistola il libretto vale 5 anni mentre la licenza (cedola) 1 anno.

Per le licenze di porto di fucile valgono 6 anni sia il libretto che la licenza, salvo l'obbligo di pagamento della tassa di cc. gg. annuale per il solo porto fucile uso caccia.

Il Nulla Osta è costituito da un modulo ministeriale senza foto e con l'indicazione dei dati anagrafici del titolare e del tipo di arma e quantitativo di munizionamento che è autorizzato ad acquistare.

Ovviamente, all'atto della esibizione al titolare della rivendita di armi, deve essere accompagnato da un documento di identità valido, ai fini del riconoscimento e della verifica della corrispondenza dei dati iscritti nel nulla osta.

Il Nulla Osta consente l'acquisto del tipo di arma e di munizionamento in esso specificati ed il trasporto degli stessi al domicilio dell'acquirente.

Il certificato di idoneità all'accensione di fuochi artificiali (comunemente denominato patentino di pirotecnico) rilasciato ai sensi dell'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. non è un titolo che abilita all'acquisto di fuochi artificiali ma solo un certificato

abilitante all'allestimento, in forma professionale, di spettacoli pirotecnici.

Pertanto anche il pirotecnico, qualora non titolare di fabbrica o deposito di fuochi artificiali, dovrà munirsi di uno dei titoli in precedenza indicati, ai fini dell'acquisto del materiale esplodente che gli necessita per l'allestimento degli spettacoli.

### OPERAZIONI DA PARTE DEL RIVENDITORE

Quando il rivenditore vende prodotti esplodenti, deve, in primo luogo, chiedere all'acquirente l'esibizione del porto d'armi o nulla osta e deve verificare (attraverso la foto) che appartenga alla persona interessata.

Poi deve verificare che il porto d'armi o nulla osta sia valido. Una volta scelti i prodotti esplodenti, deve procedere alla registrazione del nominativo dell'acquirente sull'apposito registro (vidimato dalla Prefettura) e ad indicare gli estremi anagrafici e del titolo di polizia (porto d'armi o nulla osta) posseduto, oltrechè, ovviamente dei dati identificativi della tipologia di prodotti ceduti.

Non si possono assolutamente vendere materiali esplodenti a persone che non esibiscano porto d'armi o nulla osta, pena severe sanzioni penali e la revoca della licenza.

Al titolare della rivendita è fatto obbligo di tenere il registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 55 T.U.L.P.S. in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.

I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio, le generalità delle persone che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i

contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi esibiti dagli interessati.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 110/75, modificato dall'art. 10 della legge 25.1.2006 n. 29, non sono soggetti all'obbligo della registrazione soltanto le cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi, nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa.

Ai sensi dell'art. 97 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., può vendersi un quantitativo massimo per volta di n. 200 cartucce per pistola o rivoltella, n. 1.500 cartucce da caccia, Kg. 5 di polvere della I categoria e Kg. 25 di fuochi artificiali della IV e V categoria. Il rivenditore rilascerà un attestato di vendita all'acquirente che dovrà essere esibito dallo stesso all'atto della denuncia di possesso ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S.

Ai sensi dell'art. 26 della legge 110/75, non è soggetto all'obbligo della denuncia di possesso chi, in possesso di armi regolarmente denunciate, detiene fino a n. 1.000 cartucce da caccia caricate a pallini.

L'obbligo pieno della denuncia resta, invece per qualsiasi altro tipo di cartucce da caccia diverse da quelle a pallini, fermo restando il limite delle n. 1.500 cartucce detenibili.

Unica eccezione riguarda gli istruttori di tiro e i tiratori agonisti di tiro a segno che, in base alla circolare del Ministero dell'interno del 31.3.2004, possono essere autorizzati, con apposito provvedimento del Prefetto, a detenere fino a 1.500 cartucce per armi corte.

#### CARICAMENTO DI CARTUCCE

Il caricamento di cartucce negli esercizio di minuta vendita può essere consentito, con licenza del Prefetto, limitatamente alla cartucce caricate con polveri senza fumo. Il locale destinato al caricamento non può essere adibito ad altri usi.

Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono essere computate nei quantitativi autorizzati. Delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta annotazione sul registro delle operazioni giornaliera.

Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante non più di 1 Kg. di polvere per volta. La tramoggia del macchinario automatico non deve contenere più di 1 Kg. netto di polvere.

La Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze esplosive indica il quantitativo massimo di cartucce caricabile giornalmente in rapporto al contesto topografico, alla situazione ambientale o a specifiche ragioni di sicurezza.

Il locale (o i locali) destinati al caricamento cartucce deve avere un'altezza non inferiore a m. 2,40, una superficie minima di mq. 12 ed una cubatura non inferiore a mc.36. Almeno una parete deve essere esterna e su di essa devono essere praticate una o più aperture di illuminazione naturale e di ventilazione, ciascuna di superficie non inferiore a mq. 0,8 poste a non meno di m. 2 di altezza dal pavimento e dal piano di campagna esterno. Ogni apertura deve essere protetta esternamente da una inferriata. La comunicazione del locale caricamento con gli ambienti accessibili al pubblico non deve essere diretta. Tra essi deve essere interposto un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a m. 1,5. Le porte di comunicazione devono essere sfalsate e con apertura verso l'esterno.

### **DEPOSITO DI ESPLOSIVI**

La licenza è rilasciata dal Ministero dell'Interno per gli esplosivi della II e III categoria (art. 46 T.U.L.P.S.) e dal Prefetto per la polvere

pirica della I categoria ed i fuochi artificiali della IV e V categoria (art. 47 T.U.L.P.S.)

La licenza di deposito è permanente, mentre deve essere rinnovata annualmente e scade il 31 dicembre di ogni anno, quella per la vendita.

Per i requisiti soggettivi vale quanto riferito per il commercio, ovvero il riferimento agli artt. 11, 12 e 52 del T.U.L.P.S.

Anche nei confronti dei titolari di deposito di materie esplodenti incombe l'obbligo della tenuta del registro di cui all'art. 55 T.U.L.P.S.

Sotto il profilo della sicurezza dei locali adibito a deposito di materiale esplodente, occorre fare riferimento alle norme tecniche contenute nel Capitolo IV dell'Allegato B al Regolamento di P.S. che prevede quattro tipi di deposito:

- deposito di vendita;
- deposito di consumo permanente o temporaneo;
- deposito giornaliero;
- deposito per usi agricoli.

Le caratteristiche di sicurezza variano a seconda della tipologia di materie esplodenti depositate.


La distanza di sicurezza dei depositi dagli elementi sensibili più vicini (centri urbani, case isolate, strade, Chiese etc.) è calcolata mediante l'impiego della formula matematica  $d=K\sqrt{c}$ , (distanza x coefficiente K x radice quadrata di c) dove  $d$  indica la distanza che deve intercorrere,  $K$  è un coefficiente variabile in funzione della natura dell'elemento sensibile considerato e  $c$  è il quantitativo massimo che il deposito può contenere in funzione delle distanze considerate e della tipologia di esplosivo.



FIG. N. 2

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

N. R. : La fotografia deve essere sempre contrassegnata col bollo o timbro della Questura. Il titolare deve essere ritratto in piedi e di profilo, con la sinistra al braccio.



Allegare il ...  
Il Questore

GENERALITÀ

Stato .....  
nato a .....  
provincia di .....  
di condizione .....  
abitante a .....  
Via ..... N. ....

CONDIZIONI

Natura .....  
Cappacità .....  
Colorito .....  
Capelli .....  
Barba .....  
Fronte .....  
Occhi .....  
Naso .....  
Bocca .....  
Segni particolari .....

AVVERTENZE (\*)

- Il presente libretto personale è rilasciato per le diverse parti di Sicilia per uso di caccia, tiro a volo, profferta per uso, per lo sbarco per uso di caccia di mare. Il tiro a volo deve essere eseguito nel territorio della Sicilia, per lo sbarco nel territorio di cui è titolare. Il tiro a volo deve essere eseguito nel territorio di cui è titolare. Il tiro a volo deve essere eseguito nel territorio di cui è titolare.
- La Sicilia è divisa in parti di caccia e profferta personale. Una parte di caccia è quella di cui è titolare. Una parte di profferta personale è quella di cui è titolare. Una parte di caccia è quella di cui è titolare. Una parte di profferta personale è quella di cui è titolare.
- Per l'averla di caccia di profferta personale, occorre che il titolare sia in possesso di un documento di identità valido. Il titolare deve essere in possesso di un documento di identità valido. Il titolare deve essere in possesso di un documento di identità valido.
- Il titolare della caccia di profferta personale deve essere in possesso di un documento di identità valido. Il titolare deve essere in possesso di un documento di identità valido. Il titolare deve essere in possesso di un documento di identità valido.
- È possibile con le munizioni, perché proibite dall'art. 20 del regolamento 18 aprile 1923, n. 150.
- Il titolare personale deve essere in possesso di un documento di identità valido. Il titolare deve essere in possesso di un documento di identità valido. Il titolare deve essere in possesso di un documento di identità valido.
- Per la caccia di profferta personale, occorre che il titolare sia in possesso di un documento di identità valido. Il titolare deve essere in possesso di un documento di identità valido. Il titolare deve essere in possesso di un documento di identità valido.

Mod. 4 (Regol. P.S. art. 61)  
Cassa di Sicilia, Palermo, 1923



LIBRETTO PERSONALE  
PER  
LICENZA DI PORTO DI FUCCILE

N.º

1923 S.E.A. - ROMA - S. S. S. S. S.

La presente dispensa è distribuita gratuitamente.

Si precisa che la stessa rappresenta solo un sussidio alla preparazione all'esame, per il quale occorre procedere, comunque, allo studio della normativa di cui al Testo Unico Leggi di P.S., con particolare riferimento al Titolo II, Capo IV e V ed alle norme relative contenute nel Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., nonché all'Allegato A ed al Capitolo VI dell'Allegato B al Regolamento di P.S., come modificato dal decreto del Ministero dell'Interno 23.9.1999 (G.U. n. 229 del 29.9.1999), nonché alle norme contenute nella legge 18.4.1975 n. 110, concernente la normativa in materia di armi ed al superamento di una prova pratica relativa alla conoscenza delle caratteristiche tecniche delle armi da sparo lunghe e corte e dei loro meccanismi di funzionamento.